

L **COMBUSTIONE**

tecniche per il risparmio energetico





NUOVO CONTO ENERGIA 2007
DECRETO 22/02/2007

BENEFICIARI DEL CONTO ENERGIA

- Persone fisiche
- Persone giuridiche
- Soggetti pubblici
- Condomini di unità abitative e/o di edifici

Rif.to: Art. 3, comma 1

POTENZA INCENTIVABILE

La potenza nominale degli impianti deve essere superiore a 1 kWp

Vengono distinte tre fasce di potenza:

$$1 < P < 3 \text{ kWp}$$

$$3 < P < 20 \text{ kWp}$$

$$P > 20 \text{ kWp}$$

Non esiste un tetto massimo di potenza!!

QUANDO POTRANNO ENTRARE IN ESERCIZIO E BENEFICIARE DEL N.C.E.

In data successiva al giorno in cui entra in vigore la Delibera che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) deve emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto del Conto Energia. Il Decreto del Conto Energia entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

In tale Delibera l'AEEG aggiornerà i provvedimenti su modalità, tempi e condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti.

Rif.to: Art. 4, comma 3

IMPIANTI ESISTENTI POSSONO ACCEDERE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI?

Sì, se sono stati realizzati tra l'1 ottobre 2005 e la data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG e se non hanno beneficiato delle tariffe incentivanti stabilite coi decreti del 28 luglio 2005 e del 6 febbraio 2006.

In tal caso occorre trasmettere la richiesta di concessione della tariffa incentivante entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Delibera dell'AEEG.

Rif.to: Art. 4, commi 7) e 8)

E' POSSIBILE POTENZIARE UN IMPIANTO ESISTENTE?

Se un impianto è in esercizio da almeno 2 anni e si decide di aumentarne la potenza, è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia per la sola potenza aggiuntiva che deve essere di almeno 1 kWp e che entrerà in esercizio sempre in data successiva all'entrata in vigore della Delibera dell'AEEG.

In tali casi si accede alle sole tariffe e non ai premi descritti più avanti.

Rif.to: Art. 4, comma 3; Art. 2, comma 1/lettera j)

SI POSSONO USARE MODULI O INVERTER USATI?

Non è possibile utilizzare componenti usati in altri impianti.

Possono quindi essere usati moduli e/o inverter non nuovi solo nel caso in cui gli stessi non siano mai stati installati in altri impianti.

Rif.to: Art. 4, comma 4

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

Si distinguono tre diverse tipologie di installazione:

- *Impianti FV “non integrati”*
- *Impianti FV “parzialmente integrati”*
- *Impianti FV “con integrazione architettonica”*

“NON INTEGRATI”

Quando i moduli sono installati:

- a terra
- in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati, sia che si tratti di elementi di arredo urbano e viario (*), che di tetti (solo nel caso di tetti a falda) o facciate di edifici.

() incluse barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie.*

Sono qui comprese anche le coperture parcheggi, i lampioni (sempre in connessione a rete, quindi senza batterie), i sistemi a inseguimento installati a terra.

Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2)

“NON INTEGRATI”



“PARZIALMENTE INTEGRATI”

Quando i moduli, non sostituendo i materiali che costituiscono le superfici di

appoggio, sono installati:

- su **tetti piani e terrazze** di edifici e fabbricati (1)
- **in modo complanare**
 - alle superfici degli edifici su cui sono fissati (**tetti a falda**, coperture, facciate, balaustre, parapetti)
 - agli elementi di arredo urbano e viario (2)

(1) anche su file parallele coi moduli inclinati e quindi non complanari al tetto. Se c'è una balaustra intorno al tetto, i moduli devono essere installati con un'inclinazione tale che la quota corrispondente alla metà dell'altezza dei moduli non superi l'altezza della balaustra

(2) coperture parcheggi, fermate autobus, lampioni fotovoltaici (senza accumulatori)

Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)

“PARZIALMENTE INTEGRATI”



“INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA”

Se:

1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di **tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati**, avendo quindi la **stessa inclinazione e funzionalità architettonica**
2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la **struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie**
3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di **facciate o lucernari**, garantendo l'illuminamento naturale degli ambienti interni all'edificio
4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle **barriere acustiche**

“INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA”

5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle **parti riflettenti** inserite in **elementi d’illuminazione** (lampioni stradali con fari esposti verso superfici riflettenti)
6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei **frangisole**
7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di **balaustre e parapetti**
8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di **finestre**
9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di **persiane**
10. i moduli costituiscono **rivestimento o copertura aderente alle superfici** descritte nelle tipologie precedenti

Rif.to: Art. 4, comma 5; Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3)

“INTEGRAZIONE ARCHITETTONICA”



GLI IMPIANTI STAND ALONE POSSONO GODERE DEGLI INCENTIVI?

No.

Un successivo decreto definirà i criteri d'incentivazione per sistemi fotovoltaici non collegati alla rete elettrica o facenti parte di piccole reti isolate.

Rif.to: Art. 4, comma 9

PROCEDURA ACCESSO TARIFFE INCENTIVANTI

1) S'inoltra al **gestore di rete** (il distributore locale di energia elettrica) il **progetto preliminare** dell'impianto richiedendo la connessione alla rete. Se l'impianto in questione ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp occorre precisare se ci si vuole avvalere del servizio di "**scambio sul posto**" per l'energia elettrica prodotta.

Rif.to: Art. 5, comma 1

2) A impianto ultimato si trasmette al gestore di rete la **comunicazione di fine lavori**.

Rif.to: Art. 5, comma 3

PROCEDURA ACCESSO TARIFFE INCENTIVANTI

- 3)** Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto si deve inoltrare **al G.S.E.** (Gestore del Sistema Elettrico):
- la **richiesta di concessione della tariffa** incentivante
 - la **documentazione finale di entrata in esercizio** (si veda l'Allegato 4 del Decreto)

Rif.to: Art. 5, comma 4

- 4) Il G.S.E.**, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, **comunica** al titolare dell'impianto ("soggetto responsabile") **la tariffa riconosciuta.**

Rif.to: Art. 5, comma 5

“SCAMBIO SUL POSTO” O “CESSIONE IN RETE”

Per i sistemi da 1 a 20 kWp è possibile optare per il servizio di **scambio sul posto** o per la cessione in rete dell'energia prodotta.

Scambio sul posto: si lavora in “regime di interscambio” (**net metering**) con la rete elettrica locale:

☀ ore di luce → l'utenza consuma l'energia prodotta dall'impianto

■ di notte o in condizioni di luce insufficiente → l'utenza preleva energia dalla rete elettrica

Cessione in rete: è possibile cedere in rete l'energia non consumata in loco vendendola al gestore di rete ovvero sul libero mercato.

AUTORIZZAZIONI

Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici, non serve l'Autorizzazione Unica, ma **basta la Denuncia d'Inizio Attività (D.I.A.)**.

Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, questo provvedimento sostituisce l'Autorizzazione Unica.

Rif.to Art. 5, comma 7)

AUTORIZZAZIONI

Impianti aventi **potenza inferiore a 20 kWp** non sono considerati impianti industriali e di conseguenza **non sono soggetti alla verifica ambientale**, a meno che non si trovino in aree protette.

Rif.to Art. 5, comma 8)

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in **aree agricole**. Non è quindi necessario variare la destinazione d'uso del sito in cui si vuole installare l'impianto.

Rif.to Art. 5, comma 9)

TARIFFE

Sì, applicano agli impianti entrati in esercizio tra la data successiva all'emanazione della Delibera dell'AEEG e il 31 dicembre 2008.

La tariffa incentivante viene corrisposta per 20 anni e rimane costante negli anni, senza quindi essere aggiornata con il tasso d'inflazione.

Rif.to Art. 6, comma 1)

FINO AL 31/12/2008

Potenza nominale impianto [kWp]	Impianti "non integrati"	Impianti "parzialmente integrati"	Impianti "con integrazione architettonica"
1 – 3	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh	0,49 €/kWh
3 – 20	0,38 €/kWh	0,42 €/kWh	0,46 €/kWh
> 20	0,36 €/kWh	0,40 €/kWh	0,44 €/kWh

DAL 01/01/2009

Saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d'inflazione.

Rif.to Art. 6, comma 2)

A partire dal 2009 verranno emanati **ogni 2 anni dei nuovi decreti** per aggiornare le tariffe. **Nel caso ciò non avvenga, varranno le tariffe che erano valide nell'anno 2010**, fintanto che non verranno pubblicati nuovi decreti.

Rif.to Art. 6, comma 3)

DAL 01/01/2009

Saranno ridotte del 2% per ogni anno successivo al 2008. Varranno sempre per 20 anni e rimarranno costanti nel medesimo periodo, senza quindi aggiornamenti coi tassi d'inflazione.

Rif.to Art. 6, comma 2)

A partire dal 2009 verranno emanati **ogni 2 anni dei nuovi decreti** per aggiornare le tariffe. **Nel caso ciò non avvenga, varranno le tariffe che erano valide nell'anno 2010**, fintanto che non verranno pubblicati nuovi decreti.

Rif.to Art. 6, comma 3)

PREMI

Esistono delle maggiorazioni da applicare alle tariffe incentivanti valide per le applicazioni specifiche di seguito elencate:

- a. quando la maggior parte dell'energia elettrica prodotta è consumata dall'utenza a cui è intestato l'impianto
- b. su alcuni edifici pubblici
- c. per impianti integrati installati su aziende agricole e in caso di bonifiche da eternit

Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a)

PREMI

Maggiorazione del 5% per impianti “non integrati” la cui produzione energetica viene consumata per almeno il 70% dall’utenza

Rif.to Art. 6, comma 4/lettera a)

Maggiorazione del 5% per impianti su scuole e strutture sanitarie pubbliche, su edifici pubblici di comuni con meno di 5000 abitanti

Rif.to Art. 6, comma 4/lettere b) e d)

Maggiorazione del 5% per impianti integrati per aziende agricole e impianti integrati che sostituiscono coperture in eternit

Rif.to Art. 6, comma 4/lettera c)

ESISTONO INOLTRE “PREMI” ABBINATI AD UN USO EFFICIENTE DELL’ENERGIA

Sono applicabili a impianti che operano in regime di “scambio sul posto”.

- Si redige un **attestato di qualificazione energetica**(*) per l’edificio su cui è già installato o s’intende installare l’impianto fotovoltaico, specificando gli interventi in grado di ridurre i consumi dell’edificio
- Dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio **si effettuano degli interventi** (già indicati nell’attestato energetico) che riducano i consumi energetici di almeno il 10%. Una **seconda certificazione energetica** attesterà tali risultati

Si inviano al G.S.E. entrambe le certificazioni (del prima e del dopo intervento) per chiedere il premio, che verrà conteggiato a partire dall’anno solare successivo alla data di ricevimento della domanda

Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari a una percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto grazie agli interventi eseguiti. Tale premio non può superare il 30%

() verrà sostituito dall’attestato di certificazione energetica dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*

Rif.to Art. 7, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6

IL PREMIO C'E' ANCHE PER EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE CON CRITERI DI RISPARMIO ENERGETICO?

Sì, ma limitato al 30% del premio che si otterrebbe secondo i criteri prima descritti, a condizione che i consumi energetici dell'edificio siano inferiori di almeno il 50% rispetto ai valori dell'All. C, comma 1, Tab. 1 del D.L. 19 agosto 2005, n. 192.

Rif.to Art. 7, comma 8

OLTRE A INCENTIVO E PREMIO VI SONO ALTRI BENEFICI?

In aggiunta alla tariffa incentivante ed al premio riconosciuto su tutta l'energia prodotta per impianti al di sotto dei 20 kWp è possibile beneficiare della disciplina di **scambio sul posto**;

Per gli impianti che non beneficiano della disciplina di scambio sul posto, l'energia prodotta, qualora immessa in rete, è ritirata dal gestore locale della rete elettrica ovvero ceduta sul mercato.

Rif.to Art. 8

SI POSSONO SFRUTTARE ANCHE INCENTIVI IN CONTO CAPITALE?

Non è possibile usufruire dell'incentivo e del premio nel caso in cui siano stati concessi incentivi pubblici in conto capitali e/o in conto interessi eccedenti il 20% del costo dell'investimento.

Solo le scuole pubbliche e le strutture sanitarie pubbliche possono usufruire sia degli incentivi in conto capitale e/o in conto interessi sia dell'incentivo e del premio in conto energia.

Rif.to Art. 9, comma 1

Non è possibile cumulare la tariffa incentivante ed il premio con:

I certificati verdi

I titoli di efficienza energetica (D.lgs 79/1999 e D.lgs 164/2000)

Non possono usufruire dell'incentivo e del premio gli impianti:

realizzati ai fini del rilascio della certificazione energetica (D.lgs 192/2005 e smi o L. 296/2006 e smi) entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2010;

Per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Rif.to Art. 9, comma 2, 3 e 4

MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas aggiorna, entro 60 gg dalla data di pubblicazione del Decreto del conto energia, i provvedimenti che stabiliscono le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione della tariffa incentivante e del premio.

Rif.to Art. 10

LIMITE MASSIMO DEGLI IMPIANTI CHE POSSONO OTTENERE L'INCENTIVO

1200 MW, inoltre dal momento in cui saranno raggiunti i 1200 MW, hanno diritto alla tariffa incentivante e al premio tutti gli impianti che entrano in esercizio entro 14 mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, di raggiungimento del limite dei 1200 MWI primo limite di 1200 MW.

Il termine di 14 mesi è elevato a 24 per impianti di soggetti pubblici.

Rif.to Art. 13

ESEMPIO DI AMMORTAMENTO

Impianto FV da 2,8 kWp realizzato a Venezia, con integrazione architettonica, producibilità 3250 kWh annui:

2. Incentivo $0.49 * 3250 = 1590,00 \text{ €}$
3. Risparmio in bolletta per autoconsumo: $3250 * 0.18$ (costo medio kWh) = $585,00 \text{ €}$
4. Costo impianto circa $18900,00 \text{ €} + \text{IVA } 10\%$
5. Tempo di ammortamento 9,5 anni
6. Realizzo in 20 anni $43500,00 \text{ €}$



Tecniche per il risparmio energetico

LA COMBUSTIONE s.r.l.
VIA RAFFAELLO, 21
31021 MOGLIANO VENETO – TV
TEL: 0415937025
FAX: 0415971234

www.lacombustione.it

info@lacombustione.it

ufficiotecnico@lacombustione.it

- Sistemi fotovoltaici
- Impianti solari termici
- Geotermia
- Assorbitori
- Coenergie – Biomassa
- Climatizzazione – Riscaldamento
- Impianti elettrici e automazioni
- Trattamento acqua
- Esercizio e manutenzione impianti termici e di condizionamento civili ed industriali con terzo responsabile